

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 815)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1959
(V. Stampato n. 1547)*

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(DEL BO)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1959

**Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, è modificato come segue:

« Le valute estere di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate dal titolare del conto per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci e per servizi nonchè per pagamenti di natura finanziaria, in conformità alla legislazione vigente e, quando la

legge lo richieda, in conformità alle autorizzazioni generali e particolari del Ministro del commercio con l'estero. La utilizzazione per gli scopi indicati deve aver luogo entro il termine stabilito con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro.

Le valute estere medesime possono essere altresì cedute nel termine di cui al comma precedente alle banche di cui all'articolo 1 che destinano le valute acquistate a norma del presente articolo per farne immediata cessione, mediante accreditamento in conti del genere di quelli previsti dall'articolo 1, a persone fisiche o giuridiche aventi domicilio nel territorio della Repubblica. Le det-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te persone fisiche o giuridiche sono obbligate ad utilizzare le valute medesime soltanto per le operazioni stabilite al primo comma del presente articolo entro il termine all'uopo fissato, con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro.

Le banche possono altresì acquistare le valute determinate con i decreti di cui all'articolo 1 direttamente da persone fisiche o giuridiche non tenute all'obbligo della offerta di cessione per destinarle immediatamente ai medesimi scopi stabiliti dal presente articolo ».